

Descrizione

VARIAZIONE DEL PRG AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO DELL'AUTOCARROZZERIA "CIAFRO PAOLO S.A.S." IN LOCALITÀ S. VITTORINO NEL COMUNE DELL'AQUILA
VAS - RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ
(ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.)

Committente


DITTA AUTOCARROZZERIA CIAFRO PAOLO SAS
LOC. SAN VITTORINO – L'AQUILA

Tecnico incaricato

DOTT. MAURO FABRIZIO, PHD
DOTTORE IN SCIENZE AMBIENTALI E DOTTORE DI RICERCA IN ZOOLOGIA
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO N. 946

CF: FBRMRA75E181804Z – P.IVA: 02045940679

CONTRADA SPECOLA 43 – 64100 TERAMO
347.9359447
MAUROFABRIZIO@ECOVIE.IT
ECOVIE.IT


Mauro
FABRIZIO
N. 956
Sez. A/b
Pianificatore

Collaboratori

DOTT.SSA IRENE PETRUCCI
DOTTORRESSA IN BIOLOGIA AMBIENTALE E GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI



SOMMARIO

1.	Premessa	3
2.	La procedura di VAS	4
2.1.	Iter procedurale proposto.....	7
3.	Definizione Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) coinvolti	9
4.	Inquadramento territoriale.....	11
4.1.	Inquadramento territoriale del Comune dell'Aquila	11
4.1.1.	Inquadramento territoriale dell'area di intervento	11
5.	Obiettivi della variante e descrizione dell'intervento.....	12
5.1.	Obiettivo	12
5.2.	Descrizione dell'intervento	12
6.	Caratteristiche dell'attuazione della variante.....	13
6.1.	In quale misura la variante influenza altri piani o programmi.....	13
6.1.1.	Piano Regionale Paesistico (PRP)	13
6.1.2.	Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).....	15
6.1.3.	Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA) - Pericolosità	16
6.1.4.	Piano di Tutela delle Acque (PTA)	17
6.1.5.	Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (PRTQA)	17
6.1.6.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	18
6.1.7.	Piano Regolatore Generale (PRG)	18
6.2.	Problemi ambientali pertinenti all'attuazione della variante	19
6.3.	Rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	19
7.	Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate	20
7.1.	Carattere cumulativo degli impatti.....	20
7.2.	Natura transfrontaliera degli impatti.....	20
7.3.	Rischi per la salute umana o per l'ambiente.....	20
7.4.	Entità ed estensione nello spazio degli impatti	20
7.5.	Valore e vulnerabilità dell'area	20
7.6.	Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti	21
8.	Conclusioni	22

1. PREMESSA

Il presente Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., redatto secondo i criteri di cui all'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si riferisce ad una variazione del PRG per la realizzazione di un parcheggio ad uso dell'autocarrozzeria "Ciafro Paolo S.a.s.", situata lungo la S.S. 80 al Km 8,161 in località San Vittorino nel Comune dell'Aquila.

Il parcheggio sarà utilizzato prevalentemente per l'esposizione di auto per l'autonoleggio, attività svolta dalla stessa ditta, oltre che come parcheggio auto dei dipendenti. Non sarà utilizzato per attività di autocarrozzeria e/o autofficina.

L'area di progetto è inquadrata nel Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune dell'Aquila come Zona E "Zona agricola di rispetto ambientale". Pertanto, è stato richiesto di procedere ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, citato di seguito, come variazione dello strumento urbanistico per ampliamento di sito produttivo (art. 5 del DPR 447 del 20/10/1998 "Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici").

Art. 8. Raccordi procedurali con strumenti urbanistici

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. LA PROCEDURA DI VAS

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è definita nei principi, nei contenuti e nelle modalità di attuazione dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente. Obiettivo della Direttiva Comunitaria, recepita in Italia nella parte seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., entrato in vigore il 31/07/2007, è quello di *“garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”* (Art.1 Direttiva 2001/42/CE).

La Regione Abruzzo disciplina l'articolazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica mediante la Legge Regionale del 09/08/2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” e successive integrazioni.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha carattere procedurale e le sue disposizioni devono essere integrate nelle procedure esistenti. Essa deve essere integrata fin dall’inizio del processo di pianificazione/programmazione al fine di fornire all’Ente pianificatore/programmatore i criteri per scegliere la strategia di pianificazione/programmazione ambientalmente più sostenibile. Per questo deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano o del Programma e anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa (Art. 4 Direttiva 2001/42/CE).

La valutazione ambientale strategica comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) l'elaborazione del Rapporto Ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del Rapporto Ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

Ai sensi dell'Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità citata al punto a) è *"la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani e programmi possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del suddetto decreto"*.

Essa è applicata a tutti i Piani e Programmi che non rientrano tra quelli elencati al comma 2 dell'Art. 6 del suddetto Decreto *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto"* (Art. 6, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) o ai Piani e ai Programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei Piani e dei Programmi di cui al comma 2.

Di seguito (Fig. 1) si riporta un diagramma di flusso che sintetizza l'articolazione del processo di VAS con le relative tempistiche.




Figura 1. Schema della procedura di VAS (aggiornato al 22/02/2022).

Nel caso specifico si è ritenuto di avviare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) che, secondo i criteri dell'allegato I del Testo Unico in materia ambientale, ed in base allo schema proposto dalla Regione Abruzzo, è composto dai seguenti contenuti:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2.1. ITER PROCEDURALE PROPOSTO

Nella procedura di VAS si distinguono i seguenti ruoli:

- Autorità Competente di cui alla lettera p), comma 1, Art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, cioè *“la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato”* nonché gli altri adempimenti di cui agli art. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

- Autorità Procedente di cui alla lettera q), comma 1, Art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, cioè *“la pubblica amministrazione che elabora il Piano-Programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il Piano-Programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano-Programma”*;
- Autorità Proponente di cui alla lettera r), comma 1, Art. 5 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il Piano-Programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, e quindi soggetto che, più di ogni altro, è in condizione di identificare i potenziali impatti sull’ambiente derivanti dalle azioni del Piano dallo stesso predisposto.

Nel caso specifico:

- il Comune dell’Aquila, tramite il Dirigente del Settore 10.II –Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile, è l’Autorità Competente;
- il Comune dell’Aquila, tramite il Dirigente del Settore 8.II – Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE), è l’Autorità Procedente;
- la Ditta Autocarrozzeria Ciafro Paolo sas è l’Autorità Proponente.

3. DEFINIZIONE SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE (SCA) COINVOLTI

Ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano.

Nella Verifica di Assoggettabilità l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

I Soggetti con Competenza Ambientale proposti, secondo quanto disposto dalla DGR n. 753/23 del 13 novembre 2023, sono i seguenti:

Regione Abruzzo

Per il tramite del Sistema Documentale della Regione Abruzzo.

- **DPC** - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
 - DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali
 - Interpellato in quanto Servizio competente nei procedimenti VAS
 - DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque
 - Interpellato per la coerenza delle previsioni di piano con il PTA
 - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
 - Interpellato per la coerenza delle previsioni di piano con il PER
 - DPC032 - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
 - Interpellato per la coerenza delle previsioni di piano con il PRP
- **DPE** - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
 - DPE013 - Servizio Difesa del Suolo
 - Interpellato per la coerenza delle previsioni di piano con il PAI e per gli eventuali impatti sulla componente suolo
 - DPE016 - Servizio Genio Civile (L'Aquila)
 - Interpellato per gli aspetti correlati alla coerenza delle previsioni di piano con il PRG
- **DPF** – Dipartimento Sanità
 - DPF010 - Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale

Interpellato per gli aspetti correlati alla salute pubblica

ARTA Abruzzo Sede Centrale

protocollo@pec.artaabruzzo.it

Interpellato in quanto Agenzia competente nei procedimenti VAS

Provincia dell'Aquila

Settore Ambiente, Urbanistica

urp@cert.provincia.laquila.it ambiente@provincia.laquila.it

Interpellato per gli aspetti correlati alla coerenza delle previsioni di piano con il PTCP

Asl1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it

Interpellato per gli aspetti correlati alla salute pubblica

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

4.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL COMUNE DELL'AQUILA

Il Comune dell'Aquila si estende per circa 473,91 km² con una popolazione di 69.508 abitanti, confinando con numerosi comuni della medesima provincia, con quattro comuni della provincia di Teramo e un comune della provincia di Rieti. Il territorio presenta quote variabili dai 580 m ai 2866 m, è circondato dal massiccio del Gran Sasso e dalla catena del Sirente-Velino (in particolare dal gruppo montuoso di Monte Ocre-Monte Cagno), ed è attraversato per circa 20 km dal fiume Aterno oltre che tre fiumi di dimensioni minori (il Vetoio a Coppito, il Raio a Sassa e il Vera a Tempera).

4.1.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'AREA DI INTERVENTO

La realizzazione del parcheggio è prevista in corrispondenza del terreno di proprietà della Ditta di Autocarrozzeria "Ciafro Paolo S.a.s." distinto alle particelle adiacenti nn. 1082, 1828 e 1826 del foglio catastale n° 105 nel Comune dell'Aquila. Sulla base delle categorie di uso del suolo descritte dal Corine Land Cover, si tratta di un seminativo in area non irrigua.



Figura 2 - Area di intervento

5. OBIETTIVI DELLA VARIANTE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

5.1. OBIETTIVO

L'obiettivo della Variante al PRG è consentire la realizzazione di un parcheggio ad uso dell'autocarrozzeria "Ciafro Paolo S.a.s.", situata lungo la S.S. 80 al Km 8,161 in località San Vittorino nel Comune dell'Aquila.

Il parcheggio sarà utilizzato prevalentemente per l'esposizione di auto per l'autonoleggio, attività svolta dalla stessa ditta, oltre che come parcheggio auto dei dipendenti. Non sarà utilizzato per attività di autocarrozzeria e/o autofficina.

5.2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi previsti nel progetto per la realizzazione del parcheggio sono descritti di seguito.

In primo luogo, si prevede di effettuare lavori di scavo e di sbancamento, oltre alla rimozione delle terre, per rendere pianeggiante il terreno attualmente in pendenza naturale di circa 10 – 15 gradi. Al fine di ridurre al minimo i quantitativi di terreno da rimuovere e di evitare la costruzione di strutture di sostegno a monte, si intende realizzare due piani a quote diverse. Questi due piani, collegati mediante una rampa laterale, avranno un'estensione totale di circa 900 m². Il primo piano, situato alla quota di accesso, avrà un'estensione di circa 500 m², mentre il secondo piano, posizionato a una quota più elevata di circa 1,5 m e più a monte, avrà un'estensione di circa 400 m².

A seguito dei movimenti di terra, per rendere il parcheggio praticabile alle autovetture, si prevede di applicare su ogni piano uno strato di circa 20 cm di massicciata di sottofondo in ghiaia e, successivamente, uno strato superficiale di circa 10 cm in misto stabilizzato.

Inoltre, è prevista l'installazione di un cancello d'ingresso e la realizzazione di una recinzione perimetrale.

Infine, si prevede l'installazione di 2 gazebo di dimensioni in pianta di 5x5 m e un'altezza inferiore a 3 m, realizzati con strutture leggere e coperture amovibili.

6. CARATTERISTICHE DELL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

6.1. IN QUALE MISURA LA VARIANTE INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI

Un passaggio non trascurabile nella definizione dell'ambito di riferimento del progetto consiste nella ricognizione dei vincoli e delle previsioni pianificatorie ivi cogenti, in quanto tali prescrizioni evidenziano con chiarezza i valori e le fragilità dell'area esaminata e chiariscono il quadro prescrittivo entro cui è possibile operare.

Nel territorio di riferimento, che rappresenta il contesto entro il quale si opera, è necessario riferirsi ai seguenti piani sovraordinati:

- Piano Regionale Paesistico (PRP);
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA);
- Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (PRTQA);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano Regolatore Generale (PRG).

6.1.1. PIANO REGIONALE PAESISTICO (PRP)

Il Piano Regionale Paesistico vigente, approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 121/41 del 21/03/1990, tra le altre cose, riconosce sul territorio diverse "Categorie di tutela e valorizzazione", secondo le quali viene articolata la disciplina paesistica ambientale. Esse sono:

A) Conservazione:

A1) Conservazione integrale: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario e urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa e al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni e alterazioni apportati dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali, e alla ricostruzione, al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro e al recupero di manufatti esistenti;

A2) Conservazione parziale: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra, che si applicano però a parti o elementi dell'area, con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati, la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.

B) Trasformabilità Mirata:

Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata a usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici, sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.

C) Trasformazione Condizionata:

Complesso di prescrizioni relative a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati a usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.

D) Trasformazione a Regime Ordinario.

L'area interessata dalla variante è ricompresa nella categoria D - Trasformazione a Regime Ordinario.




Figura 3 - PRP

6.1.2. PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano di Assetto Idrogeologico è uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.

In termini generali la normativa di attuazione del Piano è diretta a disciplinare le destinazioni d'uso del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare, in termini di interventi, opere e attività, nelle aree a pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e moderata (P1).

L'area interessata dalla variante non ricade in nessuna zona PAI.



Figura 4 - PAI

6.1.3. PIANO STRALCIO DI DIFESA DALLE ALLUVIONI (PSDA) - PERICOLOSITÀ

Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica attraverso la determinazione dei livelli corrispondenti a condizioni di massima piena valutati con metodi scientifici dell'idraulica. In tali aree di pericolosità idraulica il Piano ha la finalità di evitare l'incremento dei livelli di pericolo e rischio idraulico, impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio, salvaguardare e disciplinare le attività antropiche, assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e programmazione in vigore.

L'area interessata dalla variante non ricade in nessuna zona PSDA.




Figura 5 - PSDA

6.1.4. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'Art. 121 del D.Lgs. 152/06.

Il Piano consente alla Regione di classificare le acque superficiali e sotterranee e fissa gli obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee classificate.

L'area interessata dalla variante non si colloca nelle vicinanze di corpi idrici superficiali.

6.1.5. PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (PRTQA)

In base ai dettami legislativi del D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 01/10/2002 n. 261, contenente il "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per la elaborazione del piano e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351", pubblicato sulla G.U. n. 272 del 20/11/2002, è stato redatto il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria.

Il nuovo Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 861/c del 13/08/2007 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/09/2007 e pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 98 del 05/12/2007.

La variante non è in contrasto con il PRTQA.

6.1.6. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale costituisce la cornice entro la quale i fatti socio economici interagiscono con gli aspetti più strettamente legati e dipendenti della pianificazione stessa, rappresentati dal territorio e l'ambiente in genere. Da qui deriva l'esigenza di individuare quelle componenti strutturali e i loro fattori evolutivi, che più incisivamente sono connessi e interdipendenti con l'assetto degli insediamenti umani, sia residenziali che produttivi, nonché alle loro interconnessioni come l'armatura delle reti infrastrutturali. Alla luce delle analisi effettuate in tempi diversi e sulla base degli aggiornamenti, come base di riferimento al Piano, si delineano le fondamentali caratterizzazioni nonché gli aspetti problematici del sistema economico sociale della Provincia, con particolare riferimento alle componenti demografiche, all'occupazione, al sistema produttivo, al processo di formazione del reddito, e al problema della mobilità della popolazione nel territorio.

Il PTCP della Provincia dell'Aquila è stato adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 38 del 29/04/1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 62 del 28/04/2004. Esso fa propri gli obiettivi del QRR, declinandoli sul territorio provinciale.

La variante non è in contrasto con il PTCP.

6.1.7. PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG)

Il PRG del Comune dell'Aquila è stato approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 162/33 del 6/7/1979 ed è esecutivo dal 10/9/1979.

Le particelle risultano incise, secondo i riferimenti delle corrispondenti Tavole del PRG, salvo tolleranze derivanti dalle deformazioni dei supporti cartacei di base, dalle seguenti destinazioni: Particelle n.ri 1082, 1828, 1826 del fg. 105, Sez. A:

- “Zona agricola di rispetto ambientale” ai sensi dell'Art. 63 delle NTA.

Per tale motivo è stato richiesto di procedere ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, come variazione dello strumento urbanistico per ampliamento di sito produttivo (art. 5 del DPR 447 del 20/10/1998 “Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici”).

6.2. PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI ALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

L'attuazione della variante porterà alla realizzazione di un parcheggio ad uso dell'autocarrozzeria.

In fase di cantiere le componenti interessate saranno il rumore e il suolo.

Il rumore sarà connesso esclusivamente all'uso di una macchina per lo scavo e il caricamento del materiale (escavatore gommato o cingolato), provvista di benna e dotata di motore a scoppio. Fermo restando che il mezzo dovrà essere in regola con la normativa di riferimento riguardante l'impatto acustico e tenuto conto che l'intervento sarà portato a termine nel giro di pochi giorni, il disturbo dovuto al rumore si può ritenere trascurabile sia rispetto alle emissioni acustiche prodotte nella zona, sia in funzione dei ridotti tempi di esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda la componente suolo, si precisa che per il parcheggio in questione non è prevista una finitura in pavimentazione impermeabile (calcestruzzo o asfalto) bensì una sistemazione superficiale in misto stabilizzato. Vista la caratteristica drenante, non si ravvisano quindi particolari necessità di rispetto di eventuali indici di permeabilità.

Per ciò che attiene alle previsioni di cui all'art. 17 della L.R. 31/2010 inerente la "Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici", si precisa che la realizzazione del parcheggio, oltre a non avere una finitura impermeabile tale da generare scarichi idrici, non interessa attività soggette alla disciplina di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/06 di cui all'elenco dell'art. 17, comma 2, della suddetta L.R. 31/2010. Infatti, il parcheggio sarà destinato alla sosta di autovetture funzionanti per attività di autonoleggio e/o parcheggio dei dipendenti della Ditta richiedente, e non per autovetture in riparazione per lavori di autocarrozzeria/autofficina.

Non si rilevano pertanto problemi ambientali pertinenti all'attuazione dell'intervento.

6.3. RILEVANZA DELLA VARIANTE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'AMBIENTE

L'attuazione dell'intervento è conforme alle normative ambientali vigenti di tutela del paesaggio, delle acque, di smaltimento dei rifiuti e di rischio di incidenti rilevanti.

7. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI: PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI

Non sono ipotizzabili impatti ambientali rilevanti per quanto riguarda suolo, ambiente idrico, vegetazione e fauna. Per quanto riguarda qualità dell'aria e componente acustica, gli impatti possono essere considerati trascurabili, anche in considerazione del fatto che le modifiche apportate dall'attuazione dell'intervento si inseriranno in un contesto già urbanizzato.

7.1. CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI

L'attuazione della variante non comporterà impatti, pertanto non si prevede un effetto cumulativo rispetto ad altri eventuali impatti presenti nell'area.

7.2. NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI IMPATTI

L'attuazione dell'intervento non genera impatti di natura transfrontaliera.

7.3. RISCHI PER LA SALUTE UMANE O PER L'AMBIENTE

L'intervento non prevede l'uso di sostanze tali da poter provocare esplosioni, incendi o rilascio di sostanze tossiche; pertanto, risulta praticamente assente il rischio per la salute umana e per l'ambiente.

7.4. ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI (AREA GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE)

L'attuazione dell'intervento non comporta impatti significativi relativamente all'estensione dell'area e della popolazione interessata.

7.5. VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA A CAUSA DELLE SPECIALI CARATTERISTICHE NATURALI O DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ AMBIENTALE O DEI VALORI LIMITE DELL'UTILIZZO INTENSIVO DEL SUOLO

Non si ritiene che l'attuazione dell'intervento possa determinare l'alterazione significativa sul valore e la vulnerabilità del sito in quanto gli effetti indotti dall'intervento rientrano in quelli derivanti dall'evoluzione ordinaria del sistema territoriale a cui si riferisce.

7.6.IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE.

L'area di intervento non è interessata da aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

8. CONCLUSIONI

Per tutto quanto esposto si ritiene che la variante non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.